



Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI)

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,

decreta:

I

La legge federale del 14 dicembre 2012² sulla promozione della ricerca e dell'innovazione è modificata come segue:

Art. 4 lett. a numero 2

Sono organi di ricerca ai sensi della presente legge:

- a. le seguenti istituzioni di promozione della ricerca:
 2. l'Associazione delle Accademie svizzere delle scienze, comprendente:
 - l'Accademia svizzera di scienze naturali (SCNAT)
 - l'Accademia svizzera di scienze umane e sociali (ASSU)
 - l'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM)
 - l'Accademia svizzera delle scienze tecniche (ASST)
 - la Fondazione Science et Cité;
 - la Fondazione per la valutazione delle scelte tecnologiche (TA-SWISS);

¹ FF 20XX ...

² RS 420.1

Art. 10 cpv. 6, secondo e terzo periodo

⁶ ... Nel rispettivo anno contabile l'importo delle riserve non può eccedere il 10 per cento del sussidio federale annuo. In casi eccezionali e per un periodo limitato, il Consiglio federale può prevedere il superamento dell'aliquota massima se gli oneri preliminari derivanti dagli importi stanziati dal FNS sotto forma di sussidi per la promozione della ricerca giustificano tale provvedimento.

Art. 11 rubrica e cpv. 1, 3 e 7

Accademie svizzere delle scienze

¹ L'Associazione delle Accademie svizzere delle scienze è l'organo di promozione della Confederazione incaricato di rafforzare la cooperazione in tutte le discipline scientifiche e tra queste ultime nonché di radicare la scienza nella società.

³ Le istituzioni membro coordinano le loro attività di promozione nell'ambito dell'Associazione e assicurano la cooperazione, segnatamente con i centri di ricerca universitari.

⁷ La SEFRI conclude periodicamente con l'Associazione una convenzione sulle prestazioni fondata sui decreti di finanziamento dell'Assemblea federale. In tale convenzione può incaricare l'Associazione o le istituzioni membro di effettuare valutazioni, svolgere progetti scientifici, gestire strutture di cui al capoverso 6 e svolgere altri compiti speciali nell'ambito dei compiti e dei poteri di cui ai capoversi 2-6.

Art. 16 cpv. 1, 2 e 6

¹ La ricerca del settore pubblico è la ricerca che l'Amministrazione federale avvia e di cui ha bisogno per ottenere i risultati di cui necessita per l'adempimento dei suoi compiti.

² La ricerca del settore pubblico può contemplare i provvedimenti seguenti:

- a. conferimento di mandati di ricerca (ricerca su commissione);
- b. esercizio di centri federali di ricerca;
- c. realizzazione di propri programmi di ricerca, segnatamente in collaborazione con centri di ricerca universitari, istituzioni di promozione della ricerca, Innosuisse o altre organizzazioni di promozione;
- d. assegnazione di sussidi a centri di ricerca universitari per la realizzazione di programmi di ricerca.

⁶ Nell'ambito dei provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere c e d, le competenti unità amministrative versano sussidi volti a compensare i costi indiretti di ricerca (*overhead*). Il Consiglio federale disciplina i principi del calcolo dei sussidi.

Art. 18 cpv. 2 lett. a, b^{bis} e d

² La Confederazione può inoltre sostenere:

- a. provvedimenti per sviluppare e rafforzare l'imprenditorialità fondata sulla scienza;
- b^{bis}. provvedimenti per promuovere le persone altamente qualificate nel settore dell'innovazione;
- d. le attività di informazione sulle possibilità di promozione a livello nazionale e internazionale.

Art. 19 cpv. 1, 1^{bis}, 2 lett. a e d, 2^{bis}, 2^{ter}, 2^{quater} 3, 3^{bis} e 5

¹ Quale organo della Confederazione incaricato di promuovere l'innovazione fondata sulla scienza secondo la legge del 17 giugno 2016³ su Innosuisse, Innosuisse può promuovere progetti d'innovazione realizzati da centri di ricerca universitari o da centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo (partner di ricerca) insieme a partner privati o pubblici che ne assicurano la valorizzazione (partner attuatori).

^{1bis} Il sussidio di Innosuisse serve a coprire i costi diretti di progetto dei partner di ricerca. Nella sua ordinanza sui sussidi Innosuisse può prevedere che vengano versati anche sussidi ai partner attuatori se ciò è necessario per la cooperazione internazionale nel settore dell'innovazione fondata sulla scienza.

² I sussidi sono accordati soltanto se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. *abrogato*
- d. i partner attuatori partecipano adeguatamente ai costi del progetto mediante prestazioni proprie o prestazioni ai partner di ricerca;

^{2bis} Per partecipazione adeguata ai sensi del capoverso 2 lettera d si intende l'assunzione dal 40 al 60 per cento dei costi complessivi di progetto.

^{2ter} In casi particolari Innosuisse può richiedere al partner attuatore una partecipazione inferiore al 40 per cento o rinunciare del tutto alla partecipazione se:

- a. il progetto presenta rischi di realizzazione superiori alla media e un potenziale di successo economico superiore alla media o di utilità sociale elevato;
- b. dai risultati attesi possono trarre beneficio sia il partner attuatore che un'ampia cerchia di utenti non coinvolti nel progetto;
- c. la partecipazione del partner attuatore e un finanziamento di terzi non derivante da aiuti finanziari della Confederazione raggiunge il 40 per cento di cui al capoverso 2^{bis}; oppure
- d. nel momento in cui è accordato il sussidio il partner attuatore non è in grado, dal punto di vista finanziario, di contribuire al progetto con l'importo richiesto ma il potenziale di successo per i risultati del progetto è superiore alla media.

³ RS 420.2

²quater In casi particolari Innosuisse può richiedere al partner attuatore una partecipazione superiore al 60 per cento, se:

- a. il progetto presenta rischi di realizzazione limitati e un potenziale di successo economico superiore alla media per il partner attuatore; oppure
- b. le capacità economiche del partner attuatore o le caratteristiche del progetto giustificano una partecipazione più elevata.

³ Innosuisse può promuovere progetti d'innovazione realizzati da partner di ricerca senza partner attuatori purché presentino un potenziale innovativo notevole ma non ancora sufficientemente definito.

³bis Può promuovere progetti d'innovazione di giovani imprese la cui attività è fondata sulla scienza se i lavori del progetto sono necessari per preparare l'ingresso nel mercato dell'impresa. Il sussidio di Innosuisse serve a coprire parzialmente o interamente sia i costi diretti di progetto a carico della giovane impresa sia i costi per prestazioni di terzi. Innosuisse stabilisce i criteri per l'importo delle prestazioni proprie delle giovani imprese nella sua ordinanza sui sussidi (art. 7 cpv. 1 lett. e della legge del 17 giugno 2016⁴ su Innosuisse). Tiene conto in particolare dei criteri di cui ai capoversi ²ter e ²quater.

⁵ Promuove in particolare i progetti di cui ai capoversi 1, 3 e ³bis che contribuiscono a un uso sostenibile delle risorse.

Art. 20 Promozione dell'imprenditorialità fondata sulla scienza

¹ Innosuisse può sostenere lo sviluppo e il rafforzamento dell'imprenditorialità fondata sulla scienza tramite provvedimenti di formazione e sensibilizzazione nonché offerte di informazione e di consulenza per le persone che intendono costituire o hanno costituito un'impresa, che intendono acquisirne una o che vogliono riorganizzarla.

² Innosuisse può promuovere la costituzione e lo sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza mediante:

- a. l'assistenza, la consulenza e l'accompagnamento operativo destinati alle giovani imprese e ai loro fondatori;
- b. provvedimenti per sostenerne l'ingresso nei mercati internazionali con la partecipazione a programmi di internazionalizzazione o fiere internazionali;
- c. sussidi a organizzazioni, istituzioni o persone che sostengono lo sviluppo e la costituzione di giovani imprese affinché l'attività di promozione di queste organizzazioni, istituzioni e persone sia coordinata a livello nazionale e sia possibile rafforzare l'attrattiva internazionale della Svizzera per le giovani imprese;
- d. offerte di informazione e di consulenza.

⁴ RS 420.2

³ Definisce i fornitori di prestazioni per i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettera a tramite una procedura di selezione e mette a disposizione delle cerchie interessate un elenco dei potenziali fornitori.

⁴ Può aiutare le persone altamente qualificate impiegate presso centri di ricerca universitari o centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo nonché piccole e medie imprese ad acquisire competenze nel settore dell'innovazione. A tal fine, tramite sussidi, può fare in modo che queste persone:

- a. realizzino studi di fattibilità o progetti simili;
- b. partecipino a corsi di formazione continua rinomati a livello internazionale;
- c. svolgano soggiorni di studio per la promozione degli scambi tra il mondo scientifico e gli ambienti economici.

⁵ I sussidi di cui al capoverso 4 possono essere accordati alle persone altamente qualificate per coprire i costi diretti di progetto, le tasse di partecipazione o il costo della vita oppure ai loro datori di lavoro per garantire il pagamento continuato del salario. Possono anche essere accordati tramite borse di studio o mutui senza interessi.

⁶ I sussidi di cui ai capoversi 4 e 5 sono accordati soltanto se l'obiettivo di promozione non può essere raggiunto nell'ambito di un progetto d'innovazione secondo l'articolo 19 o tramite un provvedimento di cui al capoverso 1 o 2.

Art. 21 Promozione del trasferimento di sapere e tecnologie e della trasmissione delle informazioni

¹ Innosuisse può sostenere la valorizzazione del sapere e il trasferimento di sapere e tecnologie mediante:

- a. la promozione dei contatti tra gli operatori dell'innovazione fondata sulla scienza con l'obiettivo di avviare progetti d'innovazione;
- b. provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese per rafforzare la loro capacità innovativa come il mentorato per l'innovazione, le offerte di formazione continua o le piattaforme di scambio;
- c. provvedimenti di sostegno per chiarire le questioni relative alla proprietà intellettuale;
- d. provvedimenti di coordinamento e di formazione nell'ambito dello svolgimento di progetti d'innovazione secondo l'articolo 19.

² Può definire i fornitori delle prestazioni di mentorato di cui al capoverso 1 lettera b tramite una procedura di selezione e mettere a disposizione delle cerchie interessate un elenco dei potenziali fornitori.

³ Nel suo ambito di competenza può promuovere l'informazione sulle possibilità di promozione a livello nazionale e internazionale e sulla presentazione delle domande, in particolare tramite sussidi a terzi che forniscono tali offerte di informazione.

Art. 22 Cooperazione internazionale nel settore dell'innovazione

¹ Innosuisse promuove la cooperazione internazionale nel settore dell'innovazione fondata sulla scienza.

² Nell'ambito dei suoi compiti di cui agli articoli 19–21 può avviare cooperazioni con organizzazioni od organismi di promozione esteri.

³ Partecipa alle attività di promozione ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 lettera c, rappresenta la Confederazione presso gli organi e organizzazioni internazionali competenti, nella misura in cui vi sia autorizzata dal Consiglio federale, dal DEFR o dalla SEFRI e prende provvedimenti e decisioni nell'ambito della partecipazione della Confederazione a tali organizzazioni e organi.

Art. 22a Cooperazione con altri organi di ricerca

¹ Nell'ambito dei suoi compiti di cui agli articoli 19–21 Innosuisse può realizzare provvedimenti di promozione congiunti insieme ad altri organi di ricerca.

² Le parti interessate disciplinano le modalità di svolgimento nonché le condizioni di promozione all'interno di regolamenti congiunti.

Art. 23 cpv. 2 e 3

² Il Consiglio federale può chiedere al Parlamento di stabilire un'aliquota massima di sussidio più elevata a favore dei centri di competenza per la tecnologia sostenuti dalla Confederazione (art. 15 cpv. 3 lett. c) rispetto a quella prevista per gli altri centri di ricerca universitari.

³ Per il resto il Consiglio federale disciplina i principi del calcolo dei sussidi.

Art. 29 cpv. 1 lett. b e c

¹ Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti:

- b. sussidi a centri di ricerca universitari, a centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo e ad altre istituzioni a scopo non lucrativo che svolgono ricerca in un settore specifico o che partecipano ad attività di ricerca per permettere o facilitare la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni o programmi internazionali;
- c. sussidi a istituzioni di cui alla lettera b per la cooperazione bilaterale o multilaterale nel settore della ricerca o per attività di ricerca specifiche all'estero al di fuori di programmi e organizzazioni internazionali; può esigere che le istituzioni beneficiarie forniscano adeguate prestazioni nell'interesse della politica internazionale della Svizzera in materia di ricerca e innovazione;

Art. 55 cpv. 3

³ Il CSS disciplina la sua organizzazione e la sua gestione in un'ordinanza. Questa sottostà all'approvazione del Consiglio federale.

II

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(n. II)

Modifica di un altro atto normativo

La legge del 17 giugno 2016⁵ su Innosuisse è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2–4

² Essa adempie i compiti di cui agli articoli 18 capoversi 1 e 2, 19–21, 22a e 23 LPRI.

³ Nell'ambito della cooperazione internazionale assolve i compiti di cui all'articolo 22 LPRI.

⁴ Nel suo ambito di competenza fornisce informazioni sui programmi nazionali e internazionali e sulla presentazione di domande. A tal fine può elaborare offerte di informazione insieme a terzi.

Art. 4 Partecipazione a soggetti giuridici

Nei limiti fissati dagli obiettivi strategici del Consiglio federale, Innosuisse può partecipare a soggetti giuridici di diritto pubblico o di diritto privato a scopo non lucrativo.

Art. 8 cpv. 2 lett. b e c

² Essa ha in particolare i seguenti compiti:

- b. prende decisioni nell'ambito di cui all'articolo 3 capoverso 4 della presente legge nonché dell'articolo 21 capoversi 1 lettera b e 3 LPRI;
- c. esamina le domande di promozione di cui all'articolo 10 capoverso 1 sotto il profilo delle condizioni formali della promozione; non entra nel merito delle domande non ammissibili dal punto di vista formale o manifestamente insufficienti e comunica la sua scelta tramite decisione formale; per le decisioni ammissibili prepara le basi decisionali del Consiglio dell'innovazione e gli sottopone una proposta relativa ai mezzi finanziari disponibili; se il Consiglio dell'innovazione non accetta la proposta e i due organi non riescono a trovare un accordo, la direzione sottopone le divergenze al consiglio d'amministrazione.

Art. 10 cpv. 1 lett. a e c

¹ Il Consiglio dell'innovazione:

- a. decide in merito alle domande di promozione nei settori di cui all'articolo 3 capoversi 2 e 3, purché la decisione non spetti a un altro organo; se le sue decisioni differiscono dalle proposte della direzione di cui all'articolo 8 capoverso 2 lettera c, gliene presenta la motivazione;

⁵ RS 420.2

- c. prende le decisioni nella procedura di selezione dei fornitori di prestazioni di cui agli articoli 20 capoverso 3 e 21 capoverso 2 LPRI⁶;

Art. 19 cpv. 3

³ Il Consiglio federale può decidere che, in casi eccezionali e per un periodo limitato, l'aliquota massima di cui al capoverso 2 può essere superata se gli oneri preliminari derivanti dagli importi stanziati da Innosuisse sotto forma di sussidi per la promozione dell'innovazione giustificano tale provvedimento.

Art. 23 lett. b^{bis}, b^{ter} e c

Il consiglio d'amministrazione stabilisce nell'ordinanza sui sussidi in particolare:

- b^{bis}. i casi in cui secondo l'articolo 19 capoverso 1^{bis} LPRI⁷ è possibile versare sussidi ai partner attuatori;
- b^{ter}. i criteri per determinare l'importo delle prestazioni proprie delle giovani imprese secondo l'articolo 19 capoverso 3^{bis} LPRI;
- c. la procedura di selezione dei fornitori di prestazioni di cui agli articoli 20 capoverso 3 e 21 capoverso 2 LPRI;

⁶ RS 420.1

⁷ RS 420.1